



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
SEZIONE TERZA

Avvocato Difensore:

Fachile Salvatore
Gennari Lucia

Presso:

Fachile Salvatore
Piazza G. Mazzini, 8 00195 Roma Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 01/08/2019 con il n. 10202/2019 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 3529/2019

Parti	Avvocati
CRESCINI GIULIA	Fachile Salvatore Gennari Lucia

Contro:


Parti	Avvocati
Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti, ed altri	Avvocatura Gen.Le Dello Stato

COGLIE

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Pubblicato il 01/08/2019

N. 10202/2019 REG.PROV.COLL.
N. **02693/2019** REG.RIC.
N. **03529/2019** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2693 del 2019, proposto da Giulia Crescini, rappresentata e difesa dall'avvocato L. Gennari, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, piazza G. Mazzini, 8;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 3529 del 2019, proposto da

Giulia Crescini, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Fachile e Lucia Gennari, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza G. Mazzini, 8;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Cild, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Santoro, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento ai sensi dell'art. 116 c.p.a

quanto al ricorso n. 2693 del 2019:

del provvedimento di diniego all'accesso civico generalizzato emesso dal Responsabile della trasparenza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 18.01.2019, in risposta alla richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente a mezzo pec in data 24 dicembre 2018 e pervenuta al Responsabile della trasparenza il 09 gennaio 2019; del provvedimento di diniego all'accesso civico generalizzato presentato dalla ricorrente a mezzo pec in data 12 novembre 2018 ed emesso a seguito di trasferimento della competenza al Comando Generale della Capitanerie di Porto, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 05 dicembre 2018; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso ai dinieghi sopra menzionati anche se non conosciuti dalla ricorrente nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso generalizzato dell'avv. Giulia Crescini ai dati e ai documenti, indicati nell'istanza presentata al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12 novembre 2018 e reiterata con domanda di riesame del 24 dicembre 2018 al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti..

quanto al ricorso n. 3529 del 2019:

del provvedimento di diniego all'accesso civico generalizzato emesso dal Responsabile della trasparenza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 15.02.2019 in risposta alla richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente a mezzo pec in data 24 dicembre 2018 e pervenuta al Responsabile della trasparenza il 14 febbraio 2019; del provvedimento di diniego all'accesso civico generalizzato presentato dalla ricorrente a mezzo pec in data 17 ottobre 2018 ed emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 16 novembre 2018; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso ai dinieghi sopra menzionati anche se non conosciuti dalla ricorrente

nonché

per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso generalizzato dell'avv. Giulia Crescini ai dati e ai documenti indicati nell'istanza presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17 ottobre 2018 e reiterata con domanda di riesame del 24 dicembre 2018 al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Difesa ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi gli avvocati L. Gennari e S. Fachile per la parte ricorrente, l'Avvocato dello Stato G. Greco per le amministrazioni resistenti e l'Avv. G..

Santoro per la parte intervenuta in giudizio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con due successivi ricorsi (nn. 2693/19, notificato il 18 febbraio 2019 e 3529/19, notificato il 13 marzo 2019) si contestano altrettanti dinieghi di accesso civico generalizzato, opposti dal Responsabile della trasparenza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in sede di riesame, successivo ad analogo diniego del medesimo Ministero – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto), con contestuale richiesta di declaratoria del diritto della parte ricorrente (avv. Giulia Crescini) ad ottenere informazioni sulle operazioni di ricerca e salvataggio in mare (cosiddette operazioni SAR: *Search and Rescue*) – concernenti imbarcazioni di migranti, nei giorni in ciascun ricorso specificati (3 – 12 Ottobre 2018, nonché 5 – 7 novembre 2018).

In entrambe le impugnative vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:

- 1) violazione o falsa applicazione degli articoli 5 (commi 2 e 6), 5 bis (commi 1 e 3) del d.lgs. n. 33 del 2013, nonché dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; violazione o falsa applicazione dell'art. 1048, comma 1, lettera q) del d.P.R. n. 90 del 2010; eccesso di potere per arbitrarietà, in quanto la richiesta di accesso sarebbe stata respinta sulla base di argomentazioni generiche, nelle quali i documenti richiesti venivano definiti come atti *“riguardanti la programmazione, pianificazione e condotta di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali, tra le quali rientrano anche le attività SAR in questione e la relativa documentazione richiesta”*: documentazione, secondo l'Amministrazione sottratta all'accesso, ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lettera “q” del d.P.R. n. 90 del 2010, riferito ai *“documenti concernenti la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali”*;
- 2) violazione o falsa applicazione degli articoli 5 bis, comma 4 e 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 sull'accesso parziale e differito, in caso di pregiudizio concreto, in quanto

– in via subordinata – l’accesso potrebbe essere consentito, anche previo oscuramento dei dati ritenuti non divulgabili, in base al principio di cui all’art. 4, par. 6 del Regolamento 2001/1049/CE, ripreso dall’art. 5 bis, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013.

Si sono costituiti in giudizio, per entrambi i ricorsi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero della difesa, che – con memoria difensiva unitaria – eccepiscono in via preliminare l’inammissibilità e nel merito l’infondatezza delle impugnative.

Sotto il primo profilo, infatti, dovrebbe ritenersi insussistente il “*preteso diritto all’accesso civico generalizzato*”, coinvolgendo le operazioni – che si vorrebbero rendere oggetto di accesso – le Capitanerie di Porto, quale Corpo specialistico della Marina Militare, con conseguente assorbimento delle operazioni stesse nelle attività operative, connesse alle esercitazioni NATO e nazionali, anche sul piano della relativa pianificazione, peraltro rimessa ai Comandi della Marina Militare, ma anche riferita ad accordi con altri Paesi (in particolare Libia, Tunisia e Malta).

Sussisterebbero, pertanto, i presupposti ostativi all’accesso, di cui agli articoli 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 e 1048 del d.P.R. n. 90 del 2010, come puntualmente interpretati nelle linee-guida, contenute nella determinazione dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, con particolare riguardo all’esigenza di salvaguardare “*l’integrità degli stessi rapporti diplomatici con i Paesi interessati*”, che potrebbero essere pregiudicati in caso di accesso generalizzato.

Dopo una iniziale valutazione, favorevole ad un accesso limitato, l’Amministrazione aveva quindi ritenuto prioritario l’interesse alla riservatezza delle operazioni, anche – dichiaratamente – “*per scoraggiare richieste, assimilabili ad un controllo generalizzato dell’attività della P.A.*” (come evidenziato dalle ben dodici richieste di accesso, presentate dall’attuale parte ricorrente dal mese di luglio 2018). L’ostensione delle comunicazioni, intercorse fra Autorità militari nazionali e internazionali – consentendo a chiunque di conoscere il *modus operandi*, le

tempistiche, i posizionamenti degli assetti aeronavali – potrebbe inoltre danneggiare la sorveglianza delle reti di contrabbando e traffico di esseri umani nel Mediterraneo e lo stesso fermo di trafficanti e contrabbandieri, con conseguente prevalenza dell'interesse pubblico – come discrezionalmente valutato dall'Amministrazione – rispetto a quello dei soggetti privati richiedenti l'accesso.

Fermo restando, inoltre, che le richieste di cui trattasi sarebbero state respinte ex art. 5 bis, comma 3 (non anche commi 1 e 2) del d.lgs. n. 33 del 2013, l'Amministrazione non avrebbe potuto avvalersi dello strumento del c.d. differimento, non potendosi avere cognizione del termine di un procedimento, in cui entrano in discussione assetti militari internazionali, predisposti per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, quale *“fenomeno massivo che si ripete in materia sistematica”*, senza termini precisamente individuabili.

Con riferimento al ricorso n. 3529/2019, è inoltre intervenuto ad adiuvandum il signor Arturo Salerni, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili (CILD), specificando la legittimazione ad intervenire dell'associazione e sottolineando la necessità di dare piena attuazione al principio di trasparenza, *“al fine di garantire il rispetto delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici, sociali attraverso un'amministrazione quanto più possibile aperta e a servizio del cittadino”*, con conseguente infondatezza dei dinieghi opposti dall'Amministrazione nel caso di specie.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene opportuno disporre, in via preliminare, la riunione dei ricorsi nn. 2693/19 e 3529/19, in quanto legati da evidente connessione soggettiva e oggettiva.

Nel merito, la questione unitariamente sollevata è quella dell'ammissibilità, o meno, dell'accesso civico – e, in caso affermativo, la precisazione dei limiti, al riguardo ravvisabili – per le operazioni di salvataggio in mare di migranti (c.d. operazioni SAR).

Tale questione – indubbiamente nuova e delicata, per la natura degli interessi

coinvolti – è da rapportare all'evoluzione, intervenuta nella normativa nazionale e comunitaria, a favore della massima espansione del principio di trasparenza, pur con contemperamenti, indirizzati a proteggere il più possibile la divulgazione di dati personali e altri interessi pubblici rilevanti. Quanto sopra, non solo per finalità di contrasto alla corruzione, ma anche nel convincimento di una diretta correlazione fra trasparenza ed efficienza degli apparati pubblici, ove l'operato di questi ultimi sia accessibile per i cittadini.

In tale ottica è stata imposta un'ampia divulgazione delle informazioni, relative ai procedimenti amministrativi, fino all'approvazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), che coordina in un "corpus" unitario la normativa applicabile in materia ed introduce il cosiddetto diritto di accesso civico, in caso di omessa pubblicazione di dati, di cui sia resa obbligatoria la divulgazione.

Al riguardo sembra opportuno sottolineare, in primo luogo, che le nuove disposizioni, dettate con d.lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), come successivamente modificata ed integrata.

Col citato d.lgs. n. 33/2013, infatti, si intende procedere – in conformità ai principi fissati nella legge delega 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), commi 35 e 36 – al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare (d.lgs. cit. art. 1, comma 2) "il

principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche", quale integrazione del diritto *"ad una buona amministrazione"*, nonché per la *"realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino"*. Detta normativa – avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione – intende anche attuare (art. 1 cit., comma 3) la funzione di *"coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione"*: quanto sopra, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti (specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. e concernenti l'organizzazione, nonché diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti *"direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione"*.

In caso di omessa pubblicazione, può essere esercitato, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs., il cosiddetto *"accesso civico"*, consistente in una richiesta – che non deve essere motivata – all'Amministrazione interessata di adempiere all'obbligo informativo generalizzato gravante sulla medesima (salvo le puntuali deroghe, di cui al successivo art. 5 bis), con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo (d.lgs. 2.7.2010, n. 104).

L'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al *"diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi"*, intendendosi per *"interessati....tutti i soggetti....che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

Benchè sommarie, le indicazioni sopra fornite appaiono sufficienti per evidenziare

la diversificazione di finalità e di disciplina dell'accesso agli atti, rispetto al cosiddetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore ampiezza nell'ambito dell'amministrazione pubblica.

Una rilevante differenza fra i due istituti, comunque, è proprio quella dell'ampiezza dell'indagine consentita: in funzione degli interessi difensivi del privato, infatti, non è possibile trasformare l'accesso ai documenti, necessari per la tutela di tali interessi, in un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione (art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990); in materia di accesso civico, invece, la finalità perseguita è proprio quella della *“accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* (d.lgs. n. 33 del 2013 cit., art. 1, comma 1).

L'apparente discrasia, in effetti, deve trovare una composizione, possibile soltanto con richiamo alle diverse finalità, perseguite dal richiedente accesso: finalità, che debbono essere conformi a quelle enunciate nel testo legislativo, circa il corretto perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e l'altrettanto corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

In tale ottica l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), chiamata dall'art. 3, comma 1 bis, del più volte citato d.lgs. n. 33/2013 a dettare principi applicativi al riguardo, ha emanato – con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 – apposite linee guida, in base alle quali (come sinteticamente esposto nel documento operativo allegato) i limiti a *“richieste massive”* sono ricondotti a parametri di *“manifesta irragionevolezza”*, ravvisabili quando l'entità dei documenti e delle informazioni da fornire sia tale, da interferire con il buon andamento dell'Amministrazione. L'Autorità richiama tuttavia, a quest'ultimo riguardo, criteri di stretta

interpretazione, da motivare adeguatamente. Nel caso di specie, ragioni del tipo sopra indicato non sono state esposte nei provvedimenti impugnati, pur essendo tratteggiate nelle memorie difensive (a cui non è consentito, come è noto, di integrare la motivazione dei provvedimenti stessi).

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che i dinieghi, emessi nel caso di specie, non siano correttamente motivati, pur dovendosi valutare adeguatamente i casi di esclusione dall'accesso, di cui all'art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, come anche quelli, di cui all'art. 1048, comma 1, lettera q) del d.P.R. 15 agosto 2010, n. 90 (*Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare*).

La materia sottoposta a giudizio, in effetti, risulta ampia e complessa, potendo coinvolgere anche – ma non necessariamente, o in via esclusiva – questioni riservate, inerenti operazioni militari, relazioni internazionali o di repressione di reati.

Appare innegabile, tuttavia, che il nucleo centrale delle operazioni, a cui si chiede di accedere, riguarda l'attuazione della Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 (*Convenzione S.A.R.*), ratificata dall'Italia con legge 3 aprile 1989, n. 147, il cui regolamento di esecuzione è stato approvato con d.P.R. 28 settembre 1994, n. 662. La normativa in questione sancisce l'obbligo di chiunque possa intervenire di prestare assistenza in mare a persone in pericolo, con immediato avviso alle autorità competenti e ulteriore soccorso d'ufficio obbligatorio, che fa capo al Corpo delle Capitanerie di Porto. In particolare – tenuto conto del fatto che non tutti gli Stati costieri hanno ratificato la Convenzione – il primo Centro di coordinamento del soccorso marittimo, che riceve notizia di una situazione di emergenza, deve operare immediatamente, anche attivando altri Centri di coordinamento, al fine di assicurare che le persone in pericolo siano trovate, ricevano le necessarie cure mediche e siano trasferite in un luogo sicuro.

L'oggetto della presente decisione non richiede maggiore approfondimento, circa le puntuali modalità e le intese, con cui viene affrontato – anche a livello politico e di

relazione fra Stati – un fenomeno non certo sporadico e occasionale, ma di portata storica ed emergenziale, quale è appunto l'attuale fenomeno migratorio, che pone quotidianamente e in modo anche drammatico esigenze di salvataggio in mare.

Per quanto interessa nella presente sede, è sufficiente rilevare che l'importanza e la frequenza delle operazioni di cui trattasi, nonché la natura dei diritti fondamentali coinvolti non possono risultare esclusi dall'attuazione del principio di trasparenza, come concepito e disciplinato dalla normativa vigente.

Ove, in casi peculiari, intervengano ragioni di ordine pubblico, difesa militare o repressione di reati, potrà essere applicato il quarto comma dell'art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, che consente l'oscuramento dei dati, di cui non sia consentita la divulgazione.

In nessun modo, tuttavia, appare condivisibile le tesi di una generalizzata assimilazione delle operazioni di salvataggio di cui trattasi a "*programmazione, pianificazione e condotta di attività operative – esercitazioni NATO e nazionali*", come si legge nei provvedimenti impugnati, non risultando sufficiente in tal senso il mero possibile impiego – peraltro non esclusivo – di natanti militari e non potendo l'eventuale concorso di fattori, meritevoli di riservatezza, soverchiare totalmente il principio di trasparenza, in un settore di indubbio rilievo civico e ampio risalto, peraltro, anche nei mass-media.

Nel settore in questione, infatti, confluiscono orientamenti politici e intese a livello sovranazionale, senza tuttavia che emerga un vero e proprio assorbimento della questione migratoria in operazioni di difesa militare, rilevanti in ambito NATO, tali da giustificare l'applicazione dell'art. 1048, comma 1, lettera q) del citato d.P.R. n. 90 del 2010.

Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi riuniti appaiono fondati, per erronea applicazione della normativa di riferimento in precedenza esaminata e difetto di motivazione, con assorbimento di ogni altra argomentazione difensiva.

I medesimi ricorsi, pertanto, debbono essere accolti, con conseguente annullamento

degli atti impugnati e declaratoria – ex art. 116 c.p.a. – dell’obbligo dell’Amministrazione di fornire i dati documentali richiesti con entrambe le istanze di accesso e di riesame, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica (se anteriore) della presente sentenza, previa valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti e individuazione di eventuali ragioni di oscuramento di alcuni dati, ove – motivatamente – non divulgabili senza compromissione di prevalenti interessi pubblici.

Quanto alle spese giudiziali, infine, la novità della questione sollevata e la natura degli interessi coinvolti ne rendono equa, ad avviso del Collegio, la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi nn. 2693/19 e 3529/19, specificati i epigrafe; accoglie entrambi i ricorsi e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, disponendo l’accesso nei modi e nei limiti precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO